

Il 31 dicembre 2016 si chiudono i termini entro cui devono maturare i requisiti

Indennizzo per cessazione anticipata

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2017

Come ricorderete la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) aveva riaperto i termini per la concessione e presentazione delle domande di indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, stabilendo che potessero accedere al beneficio tutti quei soggetti che fossero in possesso dei previsti requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e prevedendo quale termine ultimo per la presentazione della domanda la data del 31 gennaio 2017.

Ma rinfreschiamo un pò la memoria. L'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha modificato il testo dell'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008 in materia di indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale.

In base alla modifica il sopra citato art. 19-ter prevede che «l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016**».

Le relative domande pertanto potevano essere nuovamente presentate, a partire dal 1° gennaio 2014 e **fino al 31 gennaio 2017**. ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Indennizzo per cessazione anticipata
- Federagenti Lecce: corso gratuito per abilitazione alla professione di agente
- Aiuti agli agenti colpiti dal sisma
- Prestazioni integrative Enasarco
- Comunicato Enasarco
- Indennità di paternità e maternità
- Pagamenti provvisori ritardati
- Rubrica Legale
- Finanziamenti a microimprese e P.Iva

L'Enasarco interviene a favore dei colleghi delle zone terremotate

Aiuti agli agenti colpiti dal sisma

Sostegni concreti per chi ha subito lutti e danni materiali

La Fondazione Enasarco ha espresso da subito la solidarietà e la vicinanza umana alle popolazioni delle province dell'Italia centrale colpite dal terribile terremoto del 24 agosto. La Fondazione, in linea con quanto già fatto in occasione di precedenti eventi e situazioni emergenziali, ha assicurato il proprio sostegno agli agenti e rappresentanti di commercio che operano e vivono nelle zone coinvolte.

In particolare, per gli agenti in attività e per i pensionati Enasarco residenti nei Comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e che abbiano subito danni materiali o eventi luttuosi, sono previste erogazioni ...

segue a pag. 3

Federagenti Lecce

Corso gratuito di abilitazione alla professione di agente di commercio

Federagenti-Cisal e l'Associazione Scuole e Lavoro (ASCLA), ente di formazione radicato nel territorio pugliese e con una lunga esperienza nell'attività formativa rivolta a giovani e adulti, propone un corso gratuito di agente e rappresentante di commercio per gli under 30 iscritti al programma Garanzia Giovani.

Il corso, della durata di 80 ore, è valido ai fini dell'abilitazione professionale e rappresenta un'opportunità importante per i giovani che intendano intraprendere la professione di agente e rappresentante di commercio.

Poiché, infatti, nel panorama dell'offerta formativa i corsi in materia sono a pagamento, la possibilità di poterne frequentare uno a costo zero costituisce una grande occasione.

Per partecipare, è necessario possedere i seguenti requisiti:

- età inferiore ai 30 anni;
- diploma di scuola media superiore;
- essere disoccupati o inoccupati;
- non essere impegnati in attività formative o iscritti all'università.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

FEDERAGENTI-CISAL

Via D'Annunzio, 12 - Lecce
Tel. 0832.30.44.91 - 389.05.15.151
federagentilebrrta@libero.it

Sono in corso di definizione iniziative simili in altre regioni.

La Fortuna non c'entra

**Soluzione Agenti:
Il tuo Software Vincente**



Tutto dovunque sei,
sul tuo computer,
smartphone e tablet.


**Soluzione
Agenti**

il Software per Agenti
numero 1 in Italia

Indennizzo per cessazione anticipata

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2017

di **Debora Bruno**

— esperta previdenza Enasarco presso Federagenti Roma —

Come ricorderete la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) aveva riaperto i termini per la concessione e presentazione delle domande di indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, stabilendo che potessero accedere al beneficio tutti quei soggetti che fossero in possesso dei previsti requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e prevedendo quale termine ultimo per la presentazione della domanda la data del 31 gennaio 2017.

Ma rinfreschiamo un pò la memoria. L'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha modificato il testo dell'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008 in materia di indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale.

In base alla modifica il sopra citato art. 19-ter prevede che «l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016**».

Le relative domande pertanto potevano essere nuovamente presentate, a partire dal 1° gennaio 2014 e **fino al 31 gennaio 2017**.

I requisiti per presentare domanda di indennizzo sono (art. 2, decreto legislativo n. 207 del 1996):

- a) aver compiuto 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;
- b) essere iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

L'erogazione dell'indennizzo per gli agenti e rappresentanti di commercio è subordinata alle seguenti condizioni:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Si ribadisce che ai fini del diritto all'indennizzo, per effetto di quanto disposto dalla legge n. 147/2013, tutti i requisiti devono essere posseduti dai soggetti **entro la data del 31 dicembre 2016** mentre la relativa domanda all'Inps deve essere presentata entro il termine ultimo del **31 gennaio 2017**.

Gli indennizzi sono erogati dal **primo giorno del mese successivo** a quello di **presentazione della domanda**, solo se risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti (compresa la cancellazione definitiva dell'attività commerciale) e sono corrisposti dall'INPS sino al compimento, da parte del titolare, dell'età pensionabile, adeguata all'incremento della speranza di vita, introdotto, a far data dal 1° gennaio 2012, dalla legge n. 214 del 2011, che di seguito si riepilogano:

- per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	66 anni e 1 mese*
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi*
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	66 anni e 11 mesi*

- per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi:

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi*
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	66 anni e 11 mesi*

*Requisito adeguato

L'erogazione dell'indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono l'età pensionabile prevista per la vecchiaia.

È importante ricordare che il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali (vds Circolare INPS n. 20 del 21.1.2002)

L'indennizzo, soggetto alla normale tassazione Irpef, è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Pertanto in relazione all'anno 2016, l'importo sarà di circa 502 euro.

L'indennizzo in questione è incompatibile con l'attività lavorativa (autonoma o subordinata). Nel caso in cui il soggetto riprenda quindi a lavorare sarà suo onere comunicare, entro 30 gg., la circostanza all'INPS e la corresponsione del beneficio cesserà il primo giorno del mese successivo alla ripresa dell'attività lavorativa. Come chiarito con la circolare n. 20 sopra citata l'indennizzo è invece compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti. ■



Aiuti agli agenti colpiti dal sisma

Sostegni concreti per chi ha subito lutti e danni materiali

a cura della **Redazione**

La Fondazione Enasarco ha espresso da subito la solidarietà e la vicinanza umana alle popolazioni delle province dell'Italia centrale colpite dal terribile terremoto del 24 agosto.

La Fondazione, in linea con quanto già fatto in occasione di precedenti eventi e situazioni emergenziali, ha assicurato il proprio sostegno agli agenti e rappresentanti di commercio che operano e vivono nelle zone coinvolte.

In particolare, **per gli agenti in attività e per i pensionati Enasarco** residenti nei Comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e che abbiano subito danni materiali o eventi luttuosi, sono previste erogazioni fino a **8.000 euro** (non cumulabili) per danni a beni mobili (autovetture, dotazioni tecniche, beni strumentali) o immobili (abitazioni o uffici); fino a **14.000 euro** (non cumulabili) nell'ipotesi di decesso dell'agente, del coniuge o di ascendenti o discendenti in linea diretta.

Come è noto l'erogazione straordinaria è prevista per gli iscritti che si trovano in particolare stato di bisogno e può essere concessa in caso di:

1. calamità naturali o disastri civili intercorsi nell'anno di riferimento;
2. grave nocumento economico causato da eventi distruttivi occasionali, con coinvolgimento di beni immobili e mobili connessi alla vita familiare o professionale dell'iscritto;

3. spese mediche documentate derivanti da malattie gravi, ricoveri o infortuni occorsi all'iscritto o a un suo familiare (coniuge convivente e figli a carico) non coperte dalla polizza sanitaria della Fondazione Enasarco;

4. spese funerarie documentate relativamente al decesso del coniuge convivente o dei figli a carico dell'iscritto/pensionato alla Fondazione;

5. stati di bisogno di eccezionale gravità debitamente documentati.

A chi spetta?

- **Agenti in attività** con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre 2015, presenti un saldo attivo non inferiore a 3.063 euro, e un'anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);
- **pensionati Enasarco** titolari di un trattamento previdenziale di vecchiaia, inabilità o invalidità permanente parziale, anche se non più in attività;
- **orfani minorenni** di iscritti Enasarco, aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno un anno nell'ultimo quinquennio.

Qualora più membri dello stesso nucleo familiare, che siano regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco, presentino domanda di erogazione straordinaria per lo stesso evento, la prestazione sarà riconosciuta a uno solo di loro.

Quali requisiti sono necessari?

Per poter accedere alla prestazione, il richiedente e i membri del nucleo familiare devono aver dichiarato, nell'anno precedente la domanda, redditi imponibili ai fini Irpef d'importo non superiore a 39.069 euro, con la sola eccezione

di richieste formulate per calamità naturali o disastri civili avvenuti in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/stati_di_emergenza_aperti.wp) dal Consiglio dei Ministri. A ogni singolo iscritto potrà essere riconosciuta una sola erogazione straordinaria nell'arco dell'anno solare. Per accedere alla prestazione il richiedente non dovrà, inoltre, aver usufruito di una medesima erogazione nel triennio precedente (2013/2015) l'anno della richiesta.

Come e a chi presentare la domanda?

I moduli necessari per presentare la domanda sono disponibili nel box in fondo alla pagina. In alternativa è possibile ritirare i moduli presso gli uffici della Fondazione (<http://www.enasarco.it/sedi>).

Si può scegliere di inviare la documentazione:

- con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: prestazioni@pec.enasarco.it oppure
- con raccomandata A/R a: Fondazione Enasarco - Servizio Prestazioni - Ufficio Prestazioni Integrative e FIRR - Via A. Usodimare, 31, 00154 Roma

Sei agente individuale?
Vuoi sapere se hai diritto a non pagare l'Irap?
Vuoi chiedere il rimborso degli anni passati?
Rivolgiti alle nostre sedi territoriali per info e assistenza.

Elenco dei documenti necessari:

1. descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede la prestazione;
2. la documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia autenticata della stessa) purché di entità rilevante;
3. documentazione medica (se collegata alla motivazione della richiesta);
4. copia del documento di identità valido del richiedente.

Per la specifica documentazione da produrre in merito alle richieste collegate a casi di calamità naturali e disastri civili o a grave nocumento economico causato da eventi distruttivi occasionali, consultare il testo integrale del Programma delle Prestazioni Integrative 2016.

Cerchi Agenti di Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16

Soluzione Agenti aiuta gli audaci



Con **Soluzione Agenti**, il software numero uno in Italia per agenti e rappresentanti, avrai sempre con te il necessario per la vendita. Clienti, Target, Ordini, Promozioni, Schede clienti, Fatture provvigionali ecc... Tutto dovunque sei, sul tuo computer, smartphone e tablet.



**Soluzione
Agenti**

Scegli Soluzione Agenti

Il tuo Software Vincente

Per maggiori informazioni: www.soluzioneagenti.it

E-mail: solage.info@ritoll.it Tel: 06.41.22.76.62

Prestazioni integrative Enasarco, attenti alle scadenze di ottobre

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

A metà ottobre scadono i termini per presentare alla Fondazione Enasarco le domande relative a tre prestazioni integrative (la prima delle quali, quella per i libri scolastici rappresenta una novità).

Per ottenere le prestazioni è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- essere un agente in attività alla data del **01/09/2016**, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2015, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 3.063,00 e una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);
- essere titolare di una pensione diretta Enasarco;
- essere titolare di un reddito familiare complessivo annuo lordo ai fini IRPEF anno 2015 non superiore a euro 39.069,00.

Vediamo ora le prestazioni in dettaglio:

1) Contributo Enasarco per acquisto libri scolastici

La Fondazione Enasarco da quest'anno eroga un contributo di un importo pari a euro 100,00 per nucleo familiare, per l'acquisto di testi scolastici per l'anno di frequenza 2016/2017 **per le scuole secondarie di primo e secondo grado.**

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, o vi sia la presenza di più figli studenti, verrà erogato un solo contributo per nucleo familiare.

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla Fondazione Enasarco **entro il 15 ottobre 2016** nei modi e con le forme da essa stabilite.

La documentazione da inviare a corredo della domanda è la seguente:

- copia dell'attestato di iscrizione all'anno scolastico 2016/2017 dello studente rilasciato dalla struttura scolastica pubblica o privata;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

La presentazione delle domande oltre il termine del 15 ottobre 2016 e la mancata produzione della documentazione richiesta saranno considerate causa di decadenza dal diritto alla prestazione e la domanda sarà respinta.

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

2) Contributo per asilo nido

È una prestazione integrativa finalizzata a supportare le famiglie con un figlio all'asilo nido. Per il 2016 la Fondazione bandisce un concorso annuale per la concessione di **250 assegni fino a 1.000 euro** ciascuno per nucleo familiare, riservato alle famiglie di agenti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2015/2016 le

scuole dell'infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute).

3) Contributo per soggiorni estivi per bambini

La Fondazione bandisce un concorso annuale per l'assegnazione di 1.000 contributi fino a 300 euro per nucleo familiare.



Questa prestazione è riservata alle famiglie degli iscritti con figli in età compresa tra 4 a 13 anni che abbiano frequentato, nel periodo tra giugno e settembre, per almeno 15 giorni lavorativi anche non consecutivi, i soggiorni estivi organizzati da strutture pubbliche o private.

In entrambi i casi le richieste dovranno essere inviate entro il **15 ottobre 2016** in uno dei seguenti modi:

- con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: prestazioni@pec.enasarco.it
- oppure
- con raccomandata A/R a:
Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/Ufficio Prestazioni Integrative e FIRR – Via Antoniotto Usodimare n. 31, 00154 Roma

Le sedi Federagenti rimangono sempre a disposizione per chiarimenti o assistenza. Consultate gli indirizzi nel ns sito www.federagenti.org

Comunicato

Enasarco: non vi sono le condizioni per investimento nel Fondo Atlante 2

Come riportato dalla stampa nazionale, nello scorso mese di Luglio è stato chiesto anche alla Fondazione Enasarco – oltre che a diversi altri enti previdenziali privati nonché a soggetti diversi – di investire nel fondo Atlante 2 per partecipare all'acquisto dei crediti deteriorati del sistema bancario italiano. I crediti deteriorati sono quei crediti per i quali la riscossione è incerta, sia in termini di rispetto della scadenza che per l'ammontare dell'esposizione. Per sorvegliare il rischio a livello sistemico, la Banca d'Italia è intervenuta creando una «Centrale Rischio» che ha tra le altre cose stimato in circa 360 miliardi di euro a fine 2015 tali crediti deteriorati. Un ammontare elevato, risultato sia della crisi economica che ha col-

pito il nostro Paese che dei lunghi tempi delle procedure di recupero crediti. Inoltre l'Italia si distingue dagli altri principali Paesi europei per le limitate dimensioni del mercato secondario, che impedisce alle banche di vendere le proprie sofferenze a investitori specializzati e la principale ragione risiede nelle forti differenze (circa il 20%) tra il prezzo di vendita dei crediti deteriorati fissato dalle banche e quello di acquisto che gli investitori sarebbero disposti a pagare. Per ridurre tale differenza solitamente si utilizzano due strategie: la prima, portare le banche ad abbassare il prezzo o la seconda, introdurre una bad bank che compri il debito con garanzia statale. In questa occasione non si è optato per nessuna di tali soluzioni, bensì per la costituzione di un Fondo («Atlante», per l'appunto) in grado di sottoscrivere gli aumenti di capita-

le delle banche e acquistare i crediti deteriorati a un tasso di rendimento inferiore rispetto a quello degli investitori istituzionali.

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale della Fondazione Enasarco che ha deciso di non effettuare investimenti nel fondo Atlante: «Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco, dopo approfondita valutazione dell'invito a investire nel Fondo Atlante 2 e delle compatibilità dello stesso con i rigorosi criteri adottati dalla Cassa per la selezione degli investimenti, ha ritenuto che non esistano le condizioni per partecipare all'operazione».

Indennità di paternità e maternità

a cura della **Redazione**

Con circolare n. 128 dell'11 luglio 2016 l'Inps ha fornito ai punti 1 e 2 indicazioni in tema di:

- indennità di paternità per lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma;
- nuovi periodi di maternità per lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento.

Queste tutele erano state previste in via sperimentale per l'anno 2015, ma per effetto del d.lgs. n. 148/2015 sono state estese anche agli anni successivi.

I riferimenti normativi sono contenuti negli artt. 28, 66 e 67 del T.U. maternità/paternità in materia di indennità per lavoratrici e lavoratori autonomi, così come modificati dagli articoli 5, 15 e 16 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015.

Come è noto per padre lavoratore autonomo si intende il lavoratore appartenente a una delle categorie di cui al capo XI del T.U. maternità/paternità (art. 66, decreto legislativo n° 151 del 26/03/2001 e s.m.i.) e quindi anche gli agenti e rappresentanti di commercio (quali ausiliari del commercio).

Il diritto all'indennità di paternità è previsto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (ossia artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola a titolo principale pescatrice autonoma della piccola pesca), e sorge qualora il padre rimanga l'unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi:

- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo del figlio al padre.

L'indennità di paternità è riconoscibile, in presenza dei requisiti di legge, dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice (tre mesi successivi, oltre eventuali periodi ante partum non goduti, ma questi solo se la madre è (era) lavoratrice dipendente).

Non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità.

L'indennità di paternità spetta alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per l'indennità di maternità in favore delle madri la-

voratrici autonome, e prescinde dalla verifica della sussistenza o meno del diritto delle stesse all'indennità di maternità.

In ordine ai **requisiti**, poi, nel caso di padre agente di commercio che è ovviamente l'ipotesi che ci interessa, lo stesso, durante il periodo di indennità di paternità, deve risultare iscritto alla relativa Gestione INPS per i lavoratori autonomi (Esercenti attività commerciali).

L'iscrizione, può avvenire anche in data successiva all'inizio dell'attività, quindi, **se l'iscrizione è effettuata nei termini di legge** (30 giorni dall'inizio dell'attività per i commercianti):

- l'indennità di paternità è corrisposta dal momento in cui si è verificato l'evento che ha fatto sorgere il diritto all'indennità di paternità (per es. se l'attività è iniziata 10 giorni prima dell'affidamento esclusivo del bambino al padre e l'iscrizione si perfeziona successivamente, ma entro il 30 giorno, il padre agente di commercio avrà diritto all'indennità sin dal primo giorno dell'evento);
- l'indennità di paternità è dovuta dalla data di inizio dell'attività, se la stessa è iniziata dopo l'evento (morte, grave infermità, ecc.);

se l'iscrizione è effettuata oltre i predetti termini di legge:

- l'indennità spetta, eventualmente, solo per i giorni successivi alla data di iscrizione.

Altro requisito necessario, è, ovviamente, che il lavoratore autonomo sia in regola col versamento dei contributi per il periodo indennizzabile a titolo di paternità.

La **misura** dell'indennità di paternità è calcolata in base alle stesse regole previste per l'indennità di maternità ed è pari quindi all'80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell'attività autonoma svolta.

I minimi sono annualmente rivalutati (vds, circolare INPS n. 51 del 17 marzo 2016).

Ricordiamo che l'indennità di paternità è riconosciuta solo a domanda dell'interessato e la prestazione è soggetta al termine prescrizione di un anno, che decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

Al momento in cui scriviamo è prevista solo la modalità di presentazione cartacea attraverso apposita modulistica INPS (modello SR01). La domanda è inoltrata all'INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello).

Entro la fine di questo mese dovrebbero essere fornite dall'Istituto le indicazioni per l'acquisizione delle domande per via telematica.

Altra novità riguarda i nuovi periodi di maternità per lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento.

Come è noto, per effetto del d.lgs. 80/2015, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, hanno diritto all'indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti dall'art. 26 del T.U. (comma 2 dell'art. 67 T.U. riformulato).

Con la modifica dell'art. 67, co. 2 del T.U., il diritto all'indennità in caso di adozione o affidamento spetta alle lavoratrici autonome per **un periodo di 5 mesi, a prescindere dall'età del minore** all'atto dell'adozione o dell'affidamento, secondo le modalità già previste per le lavoratrici dipendenti:

- in caso di **adozione o affidamento preadottivo nazionale**, l'indennità spetta per i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice;
- in caso di adozione o **affidamento preadottivo internazionale**, l'indennità può essere richiesta anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. In tale caso, l'ente autorizzato a curare la procedura di adozione è chiamato a certificare la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice. Tale certificazione va allegata alla domanda di indennità da presentare all'INPS ai fini del pagamento diretto della prestazione. L'indennità per l'eventuale periodo residuo va fruita, comunque, entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
- nel caso di **affidamento non preadottivo** di minore, l'indennità può essere fruita per periodi compresi nei cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi. L'indennità spetta anche nel caso in cui, dopo l'adozione/affidamento, il minore, durante il congedo, raggiunga la maggiore età.

I periodi sopra detti sono indennizzabili a patto che la lavoratrice, durante il periodo di maternità richiesto:

- risulti iscritta a una delle Gestioni INPS dei lavoratori autonomi (Esercenti attività commerciali, nel caso degli agenti);
- sia in regola con i versamenti contributivi a copertura dei periodi indennizzabili.

Anche per gli eventi in esame, non sussiste l'obbligo di astensione dall'attività autonoma ai fini dell'indennità di maternità. ■

Iscriviti a Federagenti

chiama il
Numero Verde

800.970.976

Pagamenti provvigionali ritardati

Controllate gli estratti conto e pretendete chiarezza dall'azienda

a cura di **Federico Bertocchi**

— Responsabile provinciale Federagenti Genova —

L'art. 1749 del Codice Civile prevede che il preponente consegni all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate e che entro tale termine provveda anche all'effettivo pagamento. La norma prevede anche che l'estratto conto sia comprensibile contenendo tutti gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.

Quindi estratto conto e pagamento relativi alle provvigioni maturate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo, per esempio, dovrebbero arrivare all'agente, al più tardi (ed è importante sottolinearlo) entro il 30 aprile, invece non è raro che non solo l'estratto conto, ma soprattutto il pagamento arrivino ben oltre il termine sopra citato.

Ampliamente discutibile è poi, in molti casi, il criterio di compilazione dell'estratto conto da

parte dell'azienda, che spesso posticipa al trimestre successivo l'inserimento delle competenze provvigionali maturate laddove i pagamenti da parte dei clienti vengano effettuati tramite Ri.Ba che scadono in prossimità del termine del trimestre sostenendo che l'esito di tali pagamenti viene comunicato dall'istituto di credito con molti giorni di ritardo.

Anzi per essere più chiari, quando le aziende non liquidano le provvigioni relative a pagamenti effettuati tramite Ri.Ba. in scadenza entro il termine del trimestre ma si riservano di liquidare nel trimestre successivo appellandosi al fatto che il possibile insoluto viene comunicato molti giorni dopo il termine del trimestre liquidato, tengono, di fatto, un comportamento illegittimo poiché, in realtà, il decreto legislativo n. 11 del 27/01/2010, che ha attuato in Italia la Direttiva europea sui Servizi di Pagamento (PSD), prevede (ormai dal 5 luglio 2010) che la Ri.Ba. non pagata venga resa insoluta il giorno stesso.

Grazie alla disposizione sopra citata le aziende sanno il giorno stesso (e se vogliamo essere di manica larga) qualche giorno dopo se

la Ri.Ba. è insoluta e quindi nel giro di qualche giorno potrebbero inoltrare l'estratto conto «corretto» comprensivo di tutte le Ri.Ba. «coperte» senza posticipare al trimestre successivo le provvigioni che spetterebbero di diritto all'agente nel trimestre appena concluso. Con questo «giochetto» il pagamento di quanto maturato e dovuto all'agente in forza del chiaro disposto dell'art. 1749 c.c. slitta talvolta anche di oltre 5 mesi, ovviamente a interessi «zero».

Invitiamo tutti i colleghi a fare attenzione a questo aspetto ed a richiamare la mandante all'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, diffidandola, nei casi più eclatanti al pagamento degli interessi di mora per ritardato pagamento (ex d. lgs n. 192 del 09/11/2012). ■

GENOVA

Indirizzo: Via Cesare, 12/10 – C/O
Punto Cons. Avv. Campora Matteo
Tel: 010/5535048

Indirizzo: Via XX Settembre, 16/10
C/O Cislal
Tel: 010/589197

La Fortuna non c'entra

Soluzione Agenti: Il tuo Software Vincente



**Soluzione
Agenti**

Tutto dovunque sei,
sul tuo computer,
smartphone e tablet.

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Vorrei dare le dimissioni da un contratto di agenzia plurimandatario firmato il 1° Aprile 2008, quant'è il periodo di preavviso? Qualora volessi evitare il periodo di preavviso è possibile pagare una somma per liberarsi? In caso affermativo come posso sapere qual è l'importo esatto da versare? La ditta mandante ha degli obblighi verso di me? Se non è inserito espressamente nel contratto il patto di non concorrenza è da considerarsi comunque presente in quanto previsto nel contratto collettivo genericamente richiamato?

Risposta: Se il suo contratto individuale richiama gli Accordi Economici Collettivi il preavviso da dare è di tre mesi (se agente plurimandatario). Se recede in tronco (cosa non consigliabile) deve corrispondere all'azienda l'indennità sostitutiva del preavviso pari ai tre mesi non lavorati (calcolata sulla media annua dell'anno o dei 12 mesi precedenti alla cessazione – calcolo: media annua provvigionale / 12 x 3). Le consigliamo di dare disdetta con preavviso (ciò comporta la perdita dell'indennità suppletiva di clientela) e di attendere le determinazioni del-

la mandante che nei 30 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione ha facoltà di liberarla dall'obbligo di lavorare il periodo di preavviso senza necessità di corrispondere alcunché a titolo di indennità sostitutiva. Il patto di non concorrenza post-contrattuale è valido solo se esplicitamente inserito nel contratto individuale.

Per maggiori informazioni e per l'eventuale esame della documentazione in suo possesso la invitiamo a contattare la sede Federagenti a lei più vicina.

Domanda: Vorrei sapere come si conteggia l'indennità suppletiva di clientela, per risoluzione del mandato di agenzia su iniziativa della mandante. Preciso che la mandante fa riferimento agli AEC settore industriale.

Risposta: Si riporta di seguito uno stralcio dell'art. 10, capo II) dell'AEC Industria attualmente vigente siglato il 30 luglio 2014:

«All'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:

- 3 % sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di euro 45.000,00 di provvigioni);
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni)».



Quindi la differenza dell'AEC Commercio le percentuali aggiuntive a cui l'agente ha diritto con l'aumentare della durata del rapporto (lo 0,50% dall'inizio del 4° anno e l'ulteriore 0,50% dopo il compimento del 6° anno) non vengono calcolate su tutte le provvigioni, ma solo nel limite dei primi 45.000 euro, con il risultato che nel caso di compensi provvigionali molto elevati e rapporti agenziali molto lunghi l'importo complessivo dell'indennità suppletiva spettante in base all'AEC Industria sarà visibilmente inferiore a quello del commercio (fino a circa il 15% per rapporti di durata ultradecennale e con compensi provvigionali annui superiori ai 100.000 euro dal 4° anno in poi).

La Regione Lazio stanZIA finanziamenti per 35 milioni di euro a microimprese e P. Iva

Le domande vanno presentate entro il 14 ottobre 2016

Il 9 settembre 2016 presso la sala Tevere della Regione Lazio è stato presentato il «Fondo Futuro», finanziamento per 35 milioni di euro destinato:

- Alle microimprese in forma di società cooperative, società di persone e ditte individuali costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio di impresa che abbiano o intendano aprire sede operativa nella regione Lazio;
- Ai titolari di P. Iva, anche non iscritti ad albi professionali, con domicilio fiscale nella regione Lazio.

Sono ammissibili le seguenti spese connesse all'attività, indicate nel business plan e soste-

nute nel periodo di realizzazione del progetto, che può avere durata massima di 12 mesi:

- spese di costituzione;
- spese di funzionamento;
- investimenti;
- costo del personale.

Non sono ammissibili spese di rappresentanza o per acquisto beni a uso promiscuo (pc portatili, mezzi di trasporto, ecc...).

Le caratteristiche del finanziamento sono: importo minimo 5.000 euro e massimo 25.000 euro; durata fino a 84 mesi; preammortamento massimo 12 mesi; tasso fisso dell'1% annuo; rimborso in rate mensili posticipate.

Al momento del primo contatto con il soggetto erogatore (ulteriori riferimenti alla pagina <http://www.lazioinnova.it/microcredito-soggetti-erogatori-accreditati/>) il richiedente dovrà fornire le informazioni richieste nello specifico formulario (pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 – Supplemento 1 – Allegato A).

NUOVA SEDE A OLBIA

Si comunica a **tutti gli iscritti della provincia di Olbia-Tempio** che la sede Federagenti di Olbia si è trasferita in **Via Riu Gadduresu, 2** dove si riceve sempre **previo appuntamento telefonico** al **338/3098843**.